



CODICE DI CONDOTTA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Per la tutela dei tesserati e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI S.S.D. a r.l.

Sede MONTEVERDE • CASALETTO • PORTUENSE

Regole chiare. Rapporti corretti. Sport, crescita e rispetto.



INDICE

ART. 1 – DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – RISPETTO DELLA PERSONA

ART. 3 – LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE

ART. 4 – DIVIETO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

PARTE II – REGOLE PER DIRIGENTI, TECNICI E COLLABORATORI

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL RUOLO

ART. 6 – ALLENAMENTI, CORREZIONI TECNICHE E CONTATTO FISICO

ART. 7 – RAPPORTI CON ATLETI MINORENNI

ART. 8 – SPAZI, SPOGLIATOI E AREE RISERVATE

PARTE III – COMUNICAZIONI, ATTIVITÀ ESTERNE E STRUMENTI DIGITALI

ART. 9 – COMUNICAZIONI DIGITALI E RAPPORTI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI

ART. 10 – UTILIZZO DI IMMAGINI, VIDEO E CONTENUTI DIGITALI

PARTE IV – GARE, TRASFERTE E ATTIVITÀ ESTERNE

ART. 11 – COMPORTAMENTO DURANTE GARE, EVENTI E TRASFERTE

ART. 12 – PERNOTTAMENTI E MOMENTI EXTRA-SPORTIVI

PARTE V – REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ATLETI

ART. 13 – RISPETTO, CORRETTEZZA E RESPONSABILITÀ

ART. 14 – BULLISMO, CYBERBULLISMO E COMPORTAMENTI DI SOPRAFFAZIONE

PARTE VI – REGOLE DI CONDOTTA PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI

ART. 15 – RUOLO EDUCATIVO E COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ

ART. 16 – RISPETTO DEI RUOLI E DELL'ATTIVITÀ TECNICA

ART. 17 – COMPORTAMENTO DURANTE GARE ED EVENTI

PARTE VII – SEGNALAZIONI, COLLABORAZIONE E TUTELA

ART. 18 – SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI AIUTO

ART. 19 – DOVERE DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

ART. 20 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLE PERSONE COINVOLTE

PARTE VIII – VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DEL CODICE

ART. 21 – VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA

ART. 22 – DIFFUSIONE, CONOSCENZA E IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE

ART. 23 – AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE



PREMESSA

La Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l. riconosce lo sport come strumento di crescita, educazione, benessere e sviluppo della persona.

Ogni attività sportiva deve pertanto svolgersi in un ambiente fondato sul rispetto, sulla correttezza, sulla sicurezza e sulla valorizzazione delle capacità individuali.

Il presente Codice di Condotta definisce le principali regole comportamentali alle quali devono attenersi tutti i soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla vita della Società.

Esso costituisce parte integrante del sistema di tutela adottato dalla Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l. e opera in coordinamento con:

il Regolamento Sportivo della Società;
il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva – Safeguarding Plan;
le disposizioni degli Organismi Sportivi di riferimento;
le ulteriori norme e disposizioni applicabili.

Il Codice non sostituisce il normale rapporto educativo, tecnico e organizzativo che caratterizza l'attività sportiva.

Al contrario, ne definisce i confini fondamentali affinché tale rapporto possa svilupparsi in un clima di fiducia, rispetto e sicurezza.

ART. 1 – DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta si applica, per quanto di rispettiva competenza:

ai componenti degli organi societari;
ai dirigenti;
ai tecnici e agli istruttori;
ai lavoratori sportivi;
ai collaboratori e ai professionisti;
ai volontari;
agli atleti e agli altri tesserati;
ai genitori, ai tutori e agli accompagnatori;
a ogni altro soggetto che partecipi alle attività organizzate o promosse dalla Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l.

Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione durante:

allenamenti e lezioni;
gare, competizioni e manifestazioni;
saggi, esibizioni ed eventi;
stages e attività formative;
trasferte e attività esterne;
attività organizzate nei periodi di sospensione scolastica;
comunicazioni effettuate attraverso strumenti digitali;
ogni altra attività riconducibile alla Società.



Il rispetto del presente Codice costituisce parte integrante degli obblighi connessi al ruolo svolto e alla partecipazione alla vita sportiva della Società.

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – RISPETTO DELLA PERSONA

Ogni persona coinvolta nelle attività della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l. ha diritto a essere trattata con rispetto, correttezza e dignità.

Non sono ammessi comportamenti che possano risultare:

offensivi;
intimidatori;
umilianti;
degradanti;
discriminatori;
violenti;
vessatori o prevaricatori.

Il risultato sportivo, la selezione tecnica, il rendimento agonistico o la posizione ricoperta all'interno della Società non possono mai giustificare comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità della persona.

Ogni soggetto è chiamato a contribuire alla costruzione di un ambiente sportivo positivo, sicuro e rispettoso.

ART. 3 – LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE

La comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive deve essere coerente con i principi di rispetto e correttezza.

Tecnici, dirigenti, collaboratori, atleti e accompagnatori sono tenuti a evitare espressioni, commenti o comportamenti verbali che possano risultare offensivi, umilianti, discriminatori o intimidatori.

Le osservazioni tecniche e le valutazioni relative alla prestazione sportiva devono essere espresse in modo coerente con la funzione educativa e formativa dell'attività.

La correzione di un comportamento o di un gesto tecnico deve avere finalità costruttiva e non può trasformarsi in un'offesa alla persona.

Particolare attenzione deve essere prestata a commenti riguardanti:

l'aspetto fisico;
il peso o la conformazione corporea;
le caratteristiche personali;
le capacità individuali;
l'origine o le convinzioni personali;
qualsiasi altro elemento che possa incidere sulla dignità o sulla sensibilità della persona.

ART. 4 – DIVIETO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI



È vietata ogni forma di abuso, violenza, molestia, discriminazione, bullismo, cyberbullismo, abuso di autorità o altro comportamento incompatibile con la dignità e la tutela della persona.

In particolare, non sono ammessi:

comportamenti fisicamente o psicologicamente aggressivi;
minacce, intimidazioni o ricatti;
umiliazioni pubbliche o private;
isolamento deliberato di un atleta o di un tesserato;
comportamenti o comunicazioni a contenuto sessualmente inappropriato;
discriminazioni fondate su caratteristiche personali o condizioni individuali;
comportamenti di bullismo o cyberbullismo;
utilizzo improprio di una posizione di autorità, fiducia o influenza;
omissioni consapevoli o negligenti rispetto a situazioni di rischio che richiedano attenzione.

Ogni soggetto è tenuto, per quanto di propria competenza, a prestare attenzione alle situazioni di disagio o di possibile rischio e a utilizzare i canali previsti dalla Società quando ritenga necessario segnalare una criticità.

PARTE II – REGOLE PER DIRIGENTI, TECNICI E COLLABORATORI

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL RUOLO

Dirigenti, tecnici, istruttori, lavoratori sportivi, collaboratori e volontari svolgono un ruolo che comporta responsabilità nei confronti degli atleti e, in particolare, dei minorenni.

Essi sono pertanto tenuti a:

mantenere comportamenti coerenti con il proprio ruolo;
utilizzare la propria posizione esclusivamente per finalità sportive, educative e organizzative;
evitare comportamenti che possano generare timore, soggezione o dipendenza impropria;
rispettare i limiti e le competenze del proprio incarico;
contribuire alla prevenzione di situazioni di rischio;
collaborare alla corretta applicazione del MOG e del presente Codice.

Non è consentito utilizzare il proprio ruolo, la propria esperienza, la propria notorietà o la posizione di fiducia acquisita nei confronti dell'atleta per ottenere vantaggi personali o instaurare rapporti impropri.

ART. 6 – ALLENAMENTI, CORREZIONI TECNICHE E CONTATTO FISICO

Il contatto fisico può essere utilizzato esclusivamente quando necessario per finalità tecniche, didattiche, di assistenza o di sicurezza.

In particolare, il contatto deve essere:

appropriato alla situazione;
proporzionato all'intervento richiesto;
coerente con la disciplina praticata;
limitato al tempo necessario;
rispettoso della dignità e dell'integrità dell'atleta.

Società Sportiva Dilettantistica SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI arl
Via di Affogalasino, 28 - 00148 Roma - Tel. 06/65747669
www.sportacademyroma.com - E-mail: info@sportacademyroma.com
P.IVA e C.F.: IT11447541001 | Note Legali



È vietato qualsiasi contatto fisico utilizzato con finalità punitive, intimidatorie, umilianti o estranee all'attività sportiva.

Particolare attenzione deve essere prestata alle manifestazioni di disagio dell'atleta.

Quando possibile, il tecnico dovrà adottare modalità alternative di spiegazione o correzione compatibili con le esigenze dell'attività.

ART. 7 – RAPPORTI CON ATLETI MINORENNI

I soggetti che operano con atleti minorenni devono adottare comportamenti adeguati all'età, al grado di maturità e alle caratteristiche personali degli stessi.

Devono essere evitati:

rapporti esclusivi o impropriamente confidenziali;
richieste o comunicazioni estranee alle esigenze sportive o organizzative;
comportamenti che possano favorire dipendenza emotiva o isolamento;
pressioni psicologiche indebite;
richieste di segretezza rispetto a comportamenti o comunicazioni che dovrebbero poter essere condivisi con la famiglia o con la Società.

I rapporti con gli atleti devono mantenere una chiara coerenza con la funzione tecnica, educativa o organizzativa svolta.

ART. 8 – SPAZI, SPOGLIATOI E AREE RISERVATE

Dirigenti, tecnici e collaboratori devono rispettare la riservatezza degli atleti e utilizzare gli spazi della struttura esclusivamente per finalità coerenti con il proprio ruolo.

L'accesso agli spogliatoi e alle altre aree riservate deve avvenire solo quando necessario per ragioni di assistenza, sicurezza, controllo o organizzazione.

Devono essere evitate permanenze non necessarie in tali ambienti, in particolare in presenza di atleti minorenni.

È vietata la realizzazione o la diffusione di fotografie, video o altre registrazioni all'interno di spogliatoi, servizi igienici o altri spazi nei quali sia richiesta una particolare tutela della riservatezza.

PARTE III – COMUNICAZIONI, ATTIVITÀ ESTERNE E STRUMENTI DIGITALI

ART. 9 – COMUNICAZIONI DIGITALI E RAPPORTI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI

Le comunicazioni effettuate attraverso applicazioni di messaggistica, posta elettronica, piattaforme digitali, social network o altri strumenti analoghi devono essere coerenti con le finalità sportive, educative e organizzative della Società.



Dirigenti, tecnici, istruttori e collaboratori sono tenuti a utilizzare modalità di comunicazione appropriate al proprio ruolo.

Con particolare riferimento agli atleti minorenni, devono essere privilegiate, quando possibile, modalità di comunicazione trasparenti e riconducibili all'attività della Società, quali:

- gruppi o canali ufficiali;
- comunicazioni rivolte ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- strumenti digitali utilizzati per finalità sportive e organizzative;
- comunicazioni che, per contenuto e modalità, risultino coerenti con il rapporto tecnico ed educativo.

Devono essere evitate comunicazioni private improprie, invasive, insistenti o estranee alle esigenze dell'attività sportiva.

Non sono in alcun caso ammessi:

- messaggi offensivi, intimidatori o umilianti;
- comunicazioni a contenuto sessualmente inappropriato;
- richieste di immagini, video o informazioni personali non pertinenti;
- comportamenti finalizzati a instaurare rapporti di dipendenza impropria;
- richieste di mantenere segrete comunicazioni o comportamenti che possano risultare incompatibili con il ruolo svolto.

ART. 10 – UTILIZZO DI IMMAGINI, VIDEO E CONTENUTI DIGITALI

La realizzazione e l'eventuale utilizzo di fotografie, video e altri contenuti relativi alle attività della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l. devono avvenire nel rispetto della dignità, della riservatezza e delle disposizioni applicabili.

Particolare attenzione deve essere prestata agli atleti minorenni.

Non devono essere realizzati, conservati o diffusi contenuti che possano:

- ledere la dignità della persona;
- esporre l'atleta a situazioni imbarazzanti o umilianti;
- rappresentare la persona in contesti incompatibili con la tutela della sua riservatezza;
- essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali siano stati acquisiti, quando ciò richieda specifiche autorizzazioni.

È in ogni caso vietata la realizzazione o diffusione di immagini e registrazioni all'interno di:

- spogliatoi;
- servizi igienici;
- aree destinate alla cura personale;
- altri ambienti nei quali sia ragionevole attendersi una particolare tutela della riservatezza.

L'utilizzo delle immagini per finalità informative, promozionali o di comunicazione della Società deve avvenire attraverso modalità coerenti con le autorizzazioni e le disposizioni applicabili.

PARTE IV – GARE, TRASFERTE E ATTIVITÀ ESTERNE



ART. 11 – COMPORTAMENTO DURANTE GARE, EVENTI E TRASFERTE

Durante gare, competizioni, saggi, manifestazioni, stages, trasferte e altre attività esterne, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere comportamenti rispettosi, collaborativi e coerenti con il ruolo svolto.

La partecipazione ad attività esterne richiede particolare attenzione alla sicurezza, all'organizzazione e al benessere degli atleti.

I tecnici e gli accompagnatori incaricati dalla Società devono:

- rispettare le funzioni e le responsabilità attribuite;
- fornire agli atleti indicazioni coerenti con l'attività svolta;
- prestare attenzione a eventuali situazioni di disagio o rischio;
- evitare comportamenti o situazioni che possano creare isolamento improprio o condizioni di vulnerabilità;
- mantenere un comportamento coerente con il ruolo educativo e sportivo ricoperto.

Gli atleti sono tenuti a rispettare le indicazioni organizzative ricevute e a mantenere comportamenti corretti nei confronti dei compagni, dei tecnici, degli organizzatori e degli altri partecipanti.

Anche durante trasferte e attività esterne restano applicabili le disposizioni del presente Codice.

ART. 12 – PERNOTTAMENTI E MOMENTI EXTRA-SPORTIVI

Qualora l'attività organizzata dalla Società preveda pernottamenti o permanenze prolungate fuori dalla sede ordinaria, l'organizzazione dovrà tenere conto delle caratteristiche del gruppo, dell'età degli atleti e delle esigenze di tutela e vigilanza.

I momenti non direttamente collegati all'attività sportiva costituiscono comunque parte dell'esperienza organizzata e devono svolgersi nel rispetto dei principi del presente Codice.

Devono essere evitate, per quanto concretamente possibile, situazioni di isolamento non necessario o modalità organizzative incompatibili con le esigenze di tutela degli atleti.

Atleti, tecnici e accompagnatori sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative predisposte per:

- gli spostamenti;
- l'assegnazione degli alloggi;
- l'utilizzo delle camere e degli spazi comuni;
- gli orari;
- le attività svolte al di fuori delle competizioni o degli allenamenti.

Eventuali esigenze particolari devono essere rappresentate ai responsabili dell'attività, affinché possano essere valutate compatibilmente con l'organizzazione.

PARTE V – REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ATLETI

ART. 13 – RISPETTO, CORRETTEZZA E RESPONSABILITÀ

Ogni atleta è tenuto a contribuire alla costruzione di un ambiente sportivo positivo, rispettoso e sicuro.



In particolare, l'atleta deve:

rispettare compagni, tecnici, dirigenti, collaboratori e avversari;
utilizzare un linguaggio corretto;
evitare comportamenti offensivi, provocatori o discriminatori;
rispettare le strutture, le attrezzature e gli spazi messi a disposizione;
attenersi alle indicazioni tecniche e organizzative;
contribuire, attraverso il proprio comportamento, al buon funzionamento del gruppo.

La competizione sportiva deve rappresentare un'occasione di crescita e confronto e non può giustificare comportamenti aggressivi, violenti o lesivi della dignità altrui.

ART. 14 – BULLISMO, CYBERBULLISMO E COMPORTAMENTI DI SOPRAFFAZIONE

Non sono ammessi comportamenti finalizzati a intimidire, isolare, umiliare o danneggiare altri atleti o soggetti coinvolti nelle attività della Società.

Sono vietati, a titolo esemplificativo:

prese in giro reiterate e finalizzate a umiliare;
minacce o intimidazioni;
esclusione deliberata dal gruppo;
diffusione di voci o informazioni con finalità denigratorie;
danneggiamento intenzionale di beni personali;
pubblicazione o diffusione di contenuti offensivi attraverso strumenti digitali;
creazione o utilizzo di gruppi, chat o canali finalizzati a isolare, insultare o prendere di mira una persona.

L'atleta che assista a comportamenti potenzialmente lesivi è invitato a non contribuire alla loro diffusione e a rivolgersi a un tecnico, a un dirigente, a un genitore o agli altri soggetti di riferimento.

PARTE VI – REGOLE DI CONDOTTA PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI

ART. 15 – RUOLO EDUCATIVO E COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ

Genitori, tutori e accompagnatori svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un ambiente sportivo positivo.

Essi sono pertanto chiamati a:

rispettare il lavoro dei tecnici e degli altri operatori;
mantenere comportamenti corretti nei confronti di tutti gli atleti;
favorire il rispetto delle regole da parte dei propri figli;
collaborare con la Società nella gestione delle esigenze organizzative;
utilizzare modalità di comunicazione rispettose e appropriate.

Il confronto con tecnici e dirigenti è sempre possibile e deve essere improntato alla correttezza e alla reciproca collaborazione.



Eventuali osservazioni o problematiche dovranno essere rappresentate attraverso modalità compatibili con il normale svolgimento delle attività, evitando discussioni o contestazioni tali da compromettere il lavoro tecnico o il sereno svolgimento delle lezioni.

ART. 16 – RISPETTO DEI RUOLI E DELL'ATTIVITÀ TECNICA

I genitori e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare le funzioni e le responsabilità attribuite ai tecnici e agli altri soggetti incaricati dalla Società.

Durante allenamenti, gare e altre attività, devono essere rispettate le indicazioni organizzative relative all'accesso agli spazi e alla presenza nelle aree di svolgimento delle attività.

Non sono ammessi comportamenti che possano:

interferire impropriamente con il lavoro tecnico;
impartire istruzioni contrastanti agli atleti durante l'attività;
assumere atteggiamenti aggressivi o intimidatori nei confronti di tecnici, dirigenti, altri genitori o atleti;
generare conflitti davanti agli atleti o in contesti tali da comprometterne il benessere.

Il sostegno e la partecipazione delle famiglie costituiscono una risorsa importante per la Società e devono svilupparsi nel rispetto reciproco dei ruoli.

ART. 17 – COMPORTAMENTO DURANTE GARE ED EVENTI

Durante gare, saggi, manifestazioni ed eventi organizzati o ai quali partecipano gli atleti della Società, genitori e accompagnatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti:

degli atleti;
dei tecnici;
degli organizzatori;
dei giudici e degli ufficiali di gara;
delle altre società sportive;
del pubblico presente.

Non sono ammessi comportamenti aggressivi, offensivi o intimidatori, né contestazioni che possano compromettere il regolare svolgimento dell'evento.

Particolare attenzione deve essere prestata al modo in cui gli adulti si rivolgono agli atleti.

Il risultato sportivo, una prestazione negativa o un errore non giustificano rimproveri umilianti, pressioni eccessive o comportamenti che possano compromettere la serenità dell'atleta.

PARTE VII – SEGNALAZIONI, COLLABORAZIONE E TUTELA

ART. 18 – SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI AIUTO

Chiunque ritenga di essere vittima, destinatario o testimone di comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Codice, nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva – Safeguarding Plan o nelle altre disposizioni applicabili, può rappresentare la situazione attraverso i canali messi a disposizione dalla Società.



La segnalazione può riguardare, a titolo esemplificativo:

comportamenti offensivi, intimidatori o umilianti;
situazioni di abuso, violenza o molestia;
comportamenti discriminatori;
episodi di bullismo o cyberbullismo;
utilizzo improprio di una posizione di autorità o fiducia;
comportamenti fisici o digitali inappropriati;
situazioni di disagio, vulnerabilità o potenziale rischio;
altre condotte incompatibili con la dignità, la sicurezza e il benessere della persona.

La segnalazione può essere effettuata anche quando non vi sia certezza circa la gravità o la rilevanza della situazione.

Non è richiesto al segnalante di svolgere verifiche, indagini o accertamenti.

È sufficiente rappresentare, in buona fede, i fatti, le circostanze o le informazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Le segnalazioni possono essere indirizzate al Responsabile Safeguarding della Società attraverso i recapiti ufficialmente comunicati.

Resta ferma la possibilità di rivolgersi direttamente agli Organismi Sportivi o alle Autorità competenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

ART. 19 – DOVERE DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

La tutela degli atleti e la prevenzione di situazioni di abuso, violenza o discriminazione costituiscono una responsabilità condivisa.

Tutti i soggetti coinvolti nella vita della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l. sono pertanto chiamati, per quanto di propria competenza, a collaborare alla costruzione e al mantenimento di un ambiente sportivo sicuro e rispettoso.

In particolare, dirigenti, tecnici, collaboratori, volontari, atleti, genitori e accompagnatori sono tenuti a:

rispettare le disposizioni del presente Codice;
contribuire alla prevenzione di comportamenti lesivi;
non ostacolare l'emersione di situazioni di disagio o rischio;
non minimizzare o ignorare comportamenti che possano richiedere attenzione;
collaborare, nei limiti del proprio ruolo, alla corretta gestione delle criticità;
rispettare la dignità e la riservatezza delle persone coinvolte.

Nessuno è tenuto a sostituirsi agli organismi competenti nell'accertamento dei fatti.

La responsabilità di ciascuno consiste nel contribuire, secondo il proprio ruolo, alla prevenzione e alla corretta emersione delle situazioni meritevoli di attenzione.

ART. 20 – RISERVATEZZA E TUTELA DELLE PERSONE COINVOLTE

Le informazioni relative a segnalazioni o situazioni di disagio devono essere trattate con particolare attenzione alla riservatezza.

Società Sportiva Dilettantistica SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI arl
Via di Affogalasino, 28 - 00148 Roma - Tel. 06/65747669
www.sportacademyroma.com - E-mail: info@sportacademyroma.com
P.IVA e C.F.: IT11447541001 | Note Legali



Devono essere evitate:

la diffusione non necessaria di informazioni;
la circolazione di voci o indiscrezioni;
commenti pubblici relativi a fatti non accertati;
comportamenti che possano compromettere la dignità delle persone coinvolte.

La persona che effettua una segnalazione in buona fede non deve essere oggetto di ritorsioni, intimidazioni, discriminazioni o penalizzazioni per il solo fatto di aver rappresentato una situazione meritevole di attenzione.

Allo stesso modo, devono essere rispettate la dignità e la posizione di tutte le persone coinvolte, evitando anticipazioni di giudizio o comportamenti che possano determinare indebiti pregiudizi.

La riservatezza non può tuttavia essere utilizzata per impedire le comunicazioni che debbano essere effettuate agli organismi o alle Autorità competenti.

PARTE VIII – VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DEL CODICE

ART. 21 – VIOLAZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA

Il rispetto del presente Codice costituisce parte integrante degli obblighi connessi al ruolo ricoperto e alla partecipazione alle attività della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l.

Le eventuali violazioni sono valutate tenendo conto:

della natura e della gravità del comportamento;
delle circostanze nelle quali il fatto si è verificato;
dell'eventuale reiterazione;
del ruolo ricoperto dal soggetto coinvolto;
delle conseguenze prodotte o potenzialmente producibili;
della presenza di soggetti minorenni o in condizioni di particolare vulnerabilità.

Le violazioni possono comportare l'adozione dei provvedimenti consentiti dalla natura del rapporto intercorrente con la Società, dal Regolamento Sportivo, dal Modello Organizzativo e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

Restano ferme le competenze degli Organismi Sportivi e delle Autorità eventualmente competenti.

ART. 22 – DIFFUSIONE, CONOSCENZA E IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE

La Società assicura un'adeguata diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti ai quali esso si applica.

Il Codice è reso conoscibile attraverso modalità idonee, anche mediante pubblicazione sui canali informativi della Società, consegna ai soggetti interessati o altre forme di comunicazione ritenute appropriate.

Dirigenti, tecnici, collaboratori e altri soggetti che operano stabilmente nell'ambito della Società sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni applicabili al proprio ruolo.

Atleti, genitori e accompagnatori sono invitati a prendere visione del presente Codice e a contribuire, attraverso comportamenti coerenti, alla costruzione di un ambiente sportivo positivo e sicuro.



La Società può predisporre informative, sintesi o ulteriori strumenti di comunicazione per favorire la conoscenza e la concreta applicazione delle regole contenute nel presente documento.

ART. 23 – AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice di Condotta entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l.

Il Codice è soggetto ad aggiornamento qualora intervengano:

- modifiche normative o regolamentari;
- nuove disposizioni degli Organismi Sportivi di riferimento;
- modifiche significative nell'organizzazione della Società;
- nuove esigenze emerse dall'esperienza applicativa;
- situazioni o criticità che rendano opportuno un aggiornamento delle regole comportamentali.

Il presente Codice opera in coordinamento con il:

- Regolamento Sportivo della Sport Academy Valle dei Casali S.S.D. a r.l.;
- Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva – Safeguarding Plan;
- atti organizzativi e procedure interne adottati dalla Società;
- disposizioni degli Organismi Sportivi di riferimento;
- normativa applicabile.

